



## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

**DETERMINAZIONE N. 119**

Valenza, 6 aprile 2021

*senza impegno di spesa*

### Oggetto

**Conferma di rinnovo di convenzioni con imprenditori agricoli, ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 228/2001, per la conduzione agronomica di prati stabili in concessione demaniale all'Ente-Parco in Comune di Casalgrasso.**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 44 del 26/5/2017 dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, a seguito di mandato ricevuto con decreto del Presidente del medesimo Ente n. 10 del 7/2/2017, e in conseguenza dell'evento alluvionale del novembre 2016, erano state affidate in convezione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, le conduzioni agronomiche dei prati stabili demaniali situati presso la ex Riserva Naturale della Confluenza del Maira in comune di Casalgrasso, ora Parco naturale del Po piemontese, in concessione all'Ente-Parco, per una superficie complessiva di circa 8 ettari, ai seguenti imprenditori agricoli, già titolari di precedenti convenzioni, previa dichiarazione di disponibilità a ripristinare, con spese a totale proprio carico, le cotiche erbose gravemente danneggiate dall'alluvione:
  - Azienda agricola Fino Gabriella, Via Saluzzo n. 20 - 12030 Casalgrasso (CN);
  - Azienda agricola Ceresio Antonietta Silvana, Via Circonvallazione n. 20 - 12030 Casalgrasso (CN);
  - Azienda agricola Appendino Cesarina, Via Casalgrasso n. 24 - 10022 Carmagnola (TO);
- per ogni conduttore, i prati di propria competenza erano evidenziati nelle cartografie allegate alle singole convenzioni;
- tali convenzioni prevedevano la possibilità di rinnovo alla scadenza, per un ulteriore triennio, a discrezione dell'Ente-Parco, qualora la conduzione delle operazioni concordate, da parte del gestore, fosse stata ritenuta idonea e qualora l'imprenditore agricolo abbia messo in atto positivamente le indicazioni agronomiche finalizzate al ripristino delle cotiche erbose danneggiate a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2016;
- allo stato attuale tutti i prati stabili, già gravemente danneggiati dall'alluvione del novembre 2016, si presentavano in buone condizioni, grazie ai ripristini effettuati, con una adeguata copertura vegetale ed una composizione specifica foraggera diversificata;
- per tale ragione è opportuno, in conformità a quanto previsto nelle convenzioni, confermare il rinnovo per anni tre, ferme restando tutte le altre condizioni relative alla modalità di gestione, come riportate nei testi stessi delle convenzioni-tipo, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante;

visto l'art. 15 del D.lgs. 228/2001, nota come legge di "orientamento e modernizzazione del settore agricolo", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;

visto il testo delle convenzioni stipulate, già approvato come schema tipo con decreto del Presidente n. 10 del 7/2/2017 e con successiva determinazione dirigenziale di affidamento delle conduzioni agronomiche ai singoli imprenditori agricoli n. 44 del 26/5/2017, per le quali è ora necessaria solo la conferma, per una durata triennale a partire dal suddetto affidamento, con la precisazione che comunque la conduzione potrà cessare al termine dell'ultima stagione agraria del triennio, in quanto, sotto l'aspetto tecnico, non sarebbe agronomicamente opportuno variare la conduzione stessa nel pieno del periodo degli sfalci per la fienagione;

considerato che, nella comunicazione da inviare agli imprenditori agricoli, dovrà essere specificato che ogni riferimento, contenuto nella precedente convenzione, all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, è ora da intendere all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 27 marzo 2019, art. 5 comma 4 e art. 18;

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto l'art. 15 del D.lgs. 228/2001 (e s.m.i.);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 39 del 30/11/2020;

## **DETERMINA**

di confermare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate come parte integrante del presente dispositivo, il rinnovo delle convenzioni, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, stipulate con gli imprenditori agricoli citati in premessa, per la conduzione agronomica di prati stabili demaniali in concessione all'Ente-Parco in comune di Casalgrasso (TO), nella ex Riserva Naturale della confluenza del Maira, ora Parco naturale del Po piemontese, per i prati di competenza di ogni singolo imprenditore agricolo, come specificati nelle planimetrie allegate alle Convenzioni approvate con determinazione dirigenziale n. 44 del 26/5/2017;

di specificare che il rinnovo delle suddette convenzioni ha durata triennale a partire dal suddetto affidamento di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale, con la precisazione che comunque la conduzione potrà cessare al termine dell'ultima stagione agraria del triennio, in quanto, sotto l'aspetto tecnico, non sarebbe agronomicamente opportuno variare la conduzione stessa nel pieno del periodo degli sfalci per la fienagione;

di dare comunicazione agli imprenditori agricoli della conferma del rinnovo delle convenzioni e della specificazione della relativa scadenza, precisando che ogni riferimento, nella precedente convenzione, all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, è ora da intendere all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 27 marzo 2019, art. 5 comma 4 e art. 18;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri finanziari da parte dell'Ente-Parco.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale [www.parcopiemontese.it](http://www.parcopiemontese.it)

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

*firmato in originale* .....

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

*firmato in originale* .....

Allegato: schermo di Convenzione per la conduzione di prati stabili in aree demaniali in comune di Casalgrasso (CN), approvato con decreto del Presidente n. 10 del 7/2/2017 dell'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese.

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....